

DELEGA PER IL RIORDINO DELLA POLIZIA LOCALE: NUOVI ONERI E NESSUN INVESTIMENTO, ENNESIMA OCCASIONE PERSA

Il disegno di legge contenente la **delega al Governo** per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale è stato **approvato** dalla Camera **con 130 voti favorevoli**, 31 voti contrari e 71 voti di astensione.

Il PD ha scelto di astenersi sul provvedimento. Le **motivazioni** che hanno portato a questa scelta sono **di due tipi**.

Da un lato c'è la convinzione che **una legge** sulla Polizia locale **sia assolutamente necessaria**, perché il quadro normativo è datato e frammentato, e perché negli anni le funzioni della Polizia locale si sono ampliate senza un adeguato riconoscimento, né un adeguamento ordinamentale.

Come evidenziato da [Roberto Morassut durante la discussione generale](#) “la **sicurezza urbana oggi richiede strumenti moderni, coordinati e coerenti** perché sono tanti gli attori che agiscono sul territorio, nelle città, nelle periferie e nelle aree interne per garantire la sicurezza. **Il riordino è opportuno, anzi, direi di più: urgente**. Proprio perché condividiamo questa esigenza, vogliamo essere chiari su un punto: **la sicurezza non coincide con una maggiore diffusione delle armi**. Il nostro obiettivo è chiaro: **noi vogliamo meno armi in circolazione**. La Polizia locale non deve essere autorizzata al porto e all'uso dell'arma al di fuori del servizio: è una scelta di equilibrio e di responsabilità che mantiene la funzione della Polizia locale nell'alveo della **sicurezza di prossimità**, cioè una funzione di **polizia civile**, diversa però da quella della Polizia in senso generale. (...) **La sicurezza si costruisce con una presenza nel territorio** e noi vogliamo rafforzare la presenza nel territorio, (...) vogliamo che lavorino in un quadro di **coordinamento** (...). La sicurezza **non deriva da un uso generalizzato, estensivo delle armi**”.

Dall'altro lato, però, questo provvedimento ha numerose **criticità**. **Per prima cosa contiene una delega troppo ampia**, che rischia di lasciare al Governo margini eccessivi su questioni fondamentali, come funzioni, ordinamento e poteri degli operatori.

In secondo luogo, non emerge con chiarezza sufficiente l'assetto complessivo dei rapporti tra le Forze della Polizia locale e le Forze di Polizia statali, con il **rischio di sovrapposizioni operative, ambiguità di ruolo** e, quindi, **inefficienze**. Quali sono i compiti delle Polizie locali? Su questo, maggioranza e Governo avrebbero dovuto fare maggiore chiarezza.

Terza critica: un riordino ordinamentale **senza adeguate risorse** rischia di essere solo formale. Il tema degli organici, tema assolutamente centrale, resta irrisolto. Secondo **l'ANCI** sarebbe necessario, oltre che urgente, integrare le forze effettive delle Polizie locali con **11mila agenti**. Ma di questo, nel provvedimento, non c'è nessuna traccia.

Il Partito Democratico, proprio perché consapevole della necessità di una riforma, ha avanzato **emendamenti mirati**. Ha proposto, tra le altre cose, un modello di sicurezza integrata nel quale la Polizia locale sia pienamente valorizzata nella dimensione di prossimità, ma resti chiara la distinzione rispetto alle funzioni proprie delle Forze di Polizia statali. Ha chiesto **investimenti sul personale**, per aumentare gli organici, per una **formazione continuativa**, per dotare la Polizia locale di **strumenti tecnologici** adeguati e adeguate coperture di reddito, perché i rischi sono alti. Ma purtroppo, ancora una volta, da Governo e maggioranza sono arrivati solo dei no.

Quello che resta, dunque, **è una grande occasione persa**, un provvedimento largamente insufficiente, che rischia anche di trasferire la responsabilità agli enti locali senza un adeguato sostegno, **con i comuni lasciati soli**. Comuni sui quali viene scaricata sempre più la responsabilità di garantire la sicurezza nelle strade e nei territori, senza però dare loro i mezzi necessari.

Durante la dichiarazione di voto finale, Matteo Mauri ha detto che “avremmo potuto mettere le mani in questa materia, intervenire in profondità e fare veramente gli interessi delle comunità locali, dei cittadini, delle cittadine e degli operatori del comparto della Polizia locale. Invece questa cosa è stata fatta in minima parte: **si è fatto 1, quando si poteva fare tranquillamente 10**. Questo è, secondo me, un peccato mortale. (...) **Perché fare una legge delega al Governo? Facciamo la legge**. Pensate di non essere all'altezza? Noi pensiamo di essere all'altezza: facciamo la legge come Parlamento. (...) C'è poi un tema che è assolutamente centrale: si chiede un lavoro molto più intenso e molto più pericoloso per gli addetti alla Polizia locale. Vi abbiamo detto che **era necessario riconoscere loro il lavoro usurante**, con tutte le conseguenze anche previdenziali. Voi ci avete risposto di no. Voi **avete bocciato** tutti quegli emendamenti che sarebbero stati necessari **per aumentare gli organici, per aumentare le condizioni contrattuali, per migliorare la previdenza**, per riconoscere il lavoro usurante”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale" [AC 1716](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (art. 1)

L'articolo 1 reca disposizioni per il conferimento della **delega al Governo**, e per l'esercizio della stessa, al fine di adottare – **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del disegno di legge – uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla **revisione della legge n. 65 del 1986** (Legge-quadro sulla polizia municipale) e all'aggiornamento della materia relativa alle **funzioni** e all'ordinamento della polizia locale per costituire una nuova e coerente cornice giuridica nazionale.

Principi e criteri direttivi generali (art. 2)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca **i principi e i criteri direttivi** generali per l'esercizio della delega relativa al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.

Si dispone che nell'esercizio della delega, **il Governo rispetti le distinzioni tra i compiti e le funzioni** in termini di pubblica sicurezza delle **Forze di polizia** dello Stato e quelli della **polizia locale**, affinché possa essere garantita una coerente ed efficace **collaborazione** tra i diversi livelli di competenza per il benessere delle comunità territoriali.

Principi e criteri direttivi specifici (art. 3)

L'articolo 3, modificato in sede referente, **elenca ulteriori principi e criteri** direttivi rispetto a quelli generali previsti dall'articolo 1, aventi ad oggetto **specifici profili di disciplina**, tra i quali:

- l'attribuzione agli agenti di polizia locale della qualità di agente di polizia giudiziaria e di **agente di pubblica sicurezza**;
- le **funzioni del comandante** del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica;
- la disciplina delle **forme di collaborazione** con le Forze di polizia dello Stato;
- la ricognizione della disciplina del **Documento di Valutazione dei Rischi**;
- la facoltà di avvalersi del **patrocinio legale** per il personale della polizia locale;
- l'accesso ai **sistemi informativi automatizzati** del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione;
- **l'armamento individuale** e di reparto e la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi.

Coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali (art. 4)

L'articolo 4, introdotto in sede referente, disciplina il **coordinamento Stato, Regioni ed enti locali nella formazione** della polizia locale e nel finanziamento della sicurezza integrata e

urbana, distinguendo tra i principi generali di competenza statale e gli ambiti di competenza regionale in tali materie.

Principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale (art. 5)

L'articolo 5, modificato in sede referente, prevede principi e criteri direttivi specifici **relativi ai regolamenti del servizio** di polizia locale stabilendone i contenuti minimi.

Disposizioni finanziarie (art. 6)

L'articolo 6 reca le **disposizioni finanziarie** inerenti all'attuazione della delega oggetto del presente disegno di legge. Il comma 1 indica le fonti di copertura finanziaria della lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame (principio e criterio direttivo recante l'introduzione di **disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica**).

Clausola di salvaguardia (art. 7)

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di **Trento e di Bolzano**, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.